

2. Procedimento

2.1 ASPETTI GENERALI.

Il coordinamento generale delle strutture competenti, nonché la verifica ed il monitoraggio degli interventi, sono espletati tramite **riunioni periodiche** cui partecipano:

- a) il coordinatore del Fondo giovani, designato con deliberazione della Giunta provinciale, cui compete la programmazione e la convocazione delle riunioni;
- b) il Dirigente generale del Dipartimento Affari finanziari o un suo delegato;
- c) il Dirigente del Servizio Istruzione o un suo delegato;
- d) il Dirigente del Servizio Attività culturali o un suo delegato;
- e) il Direttore dell'Ufficio Fondo Sociale Europeo o un suo delegato;
- f) il Dirigente dell'Agenzia del lavoro o un suo delegato;
- g) il Direttore dell'Opera universitaria o un suo delegato.

Alle riunioni è invitato a partecipare un rappresentante dell'**Università degli studi di Trento**.

Ciascun **soggetto competente** provvede all'attuazione delle singole misure e, in particolare, alla predisposizione dei moduli di domanda e di dichiarazione, allo svolgimento dell'istruttoria e alla concessione del finanziamento.

L'Agenzia del lavoro, l'Opera universitaria, le Istituzioni scolastiche provinciali, nonché gli Sportelli di assistenza e di informazione e gli Sportelli giovani, collaborano alla diffusione delle informazioni e alla raccolta delle domande.

Il **Servizio Organizzazione ed informatica** cura la predisposizione dei supporti informatici necessari per l'attivazione e la gestione degli interventi previsti dal Fondo giovani, con la collaborazione dei soggetti competenti.

Il **Servizio Istruzione** predisporre quanto necessario per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente, in applicazione della disciplina vigente in materia di ICEF. Inoltre lo stesso disciplina e cura le relazioni con Cassa del Trentino, nonché stabilisce le ulteriori modalità di coordinamento con i soggetti competenti.

Cassa del Trentino, in qualità di affidataria della gestione del Fondo giovani, cura le relazioni con la banca incaricata dell'erogazione dei finanziamenti.

La **banca** di cui si avvale Cassa del Trentino provvede all'erogazione dei prestiti d'onore.

Nell'ambito del coordinamento generale, è nominata una commissione di tre componenti per la valutazione di particolari situazioni di necessità e urgenza adeguatamente documentate, in deroga ai criteri di merito o procedurali definiti dai bandi.

2.2 CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO.

Il richiedente presenta la domanda di finanziamento al soggetto competente.

Il soggetto competente provvede alla concessione del finanziamento richiesto secondo la procedura semplificata ovvero secondo la procedura valutativa.

I termini indicati per l'espletamento dei procedimenti che scadono in giorno festivo sono prorogati di diritto al giorno seguente non festivo.

2.2.1 PROCEDURA SEMPLIFICATA.

I finanziamenti sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili, tramite procedura semplificata svolta dal soggetto competente.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dal soggetto competente.

Il soggetto competente accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e, ai sensi del successivo paragrafo 2.3, la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; esso individua l'ammontare del finanziamento e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione, nei limiti e con le modalità definite dalle presenti direttive.

Il provvedimento di concessione dei finanziamenti ai richiedenti è adottato almeno ogni 4 mesi dal soggetto competente.

La presentazione delle domande può essere limitata ad un periodo dell'anno come individuato dalla parte 4. delle presenti direttive, in relazione ad uno specifico intervento.

2.2.1.A PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'EROGAZIONE DI BORSA DI STUDIO.

Il soggetto competente, espletato l'accertamento di cui al paragrafo precedente, dispone la liquidazione delle borse di studio, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

A tal fine, entro il giorno 17 di ogni mese, ciascun soggetto competente comunica al Servizio Istruzione i nominativi dei soggetti beneficiari e, per ciascuno degli stessi, l'importo da erogare, la tipologia di borsa e le modalità di pagamento relative alle richieste protocollate dal giorno 16 del mese precedente al giorno 15 del mese corrente.

Entro il giorno 20 di ogni mese, il Servizio Istruzione accerta la disponibilità di risorse sul Fondo giovani, comunica l'esito dell'accertamento al soggetto competente ed inoltra i predetti dati a Cassa del Trentino, che, entro il giorno 21 di ogni mese, li inoltra alla banca.

Entro il giorno 22 di ogni mese, il soggetto competente comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione della borsa di studio, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio.

Le borse di studio sono erogate in unica soluzione entro la fine dello stesso mese.

In caso di mancanza di risorse per la liquidazione della borsa di studio in via anticipata, il soggetto competente lo comunica al richiedente entro il giorno 22 del mese in cui ha presentato la domanda. Il richiedente è altresì informato della possibilità che la borsa di studio sia successivamente concessa qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

2.2.1.B PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'EROGAZIONE DEL PRESTITO D'ONORE.

Il soggetto competente, espletato l'accertamento di cui al paragrafo 2.2.1, dispone la liquidazione del prestito d'onore, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

A tal fine, entro le ore 12.00 del giovedì di ogni settimana, ciascun soggetto competente comunica al Servizio Istruzione i nominativi dei soggetti beneficiari, l'importo massimo prelevabile e il tasso di interesse da applicare, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente.

Entro le ore 10.00 del venerdì di ogni settimana, il Servizio Istruzione accerta la disponibilità di risorse sul Fondo giovani, comunica l'esito dell'accertamento al soggetto competente ed inoltra i predetti dati a Cassa del Trentino.

Il venerdì di ogni settimana il soggetto competente comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio. Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale o altra banca indicata nella domanda. Il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine.

Entro le ore 12.00 del venerdì di ogni settimana, Cassa del Trentino inoltra alla banca gli stessi dati.

In caso di mancanza di risorse per la liquidazione del prestito d'onore in via anticipata, il soggetto competente lo comunica al richiedente, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

2.2.2 PROCEDURA VALUTATIVA.

Se la concessione del finanziamento richiede una valutazione tecnico-discrezionale di ammissibilità, lo stesso è concesso, tramite procedura valutativa, secondo l'ordine di merito definito dal soggetto competente.

Il richiedente presenta la domanda al soggetto competente nel periodo di raccolta delle domande indicato in ciascun intervento.

Il soggetto competente provvede alla raccolta delle domande; esso valuta, sotto il profilo tecnico-discrezionale, l'ammissibilità del finanziamento e verifica, ai sensi del successivo paragrafo 2.3, la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani. In casi di particolare complessità della valutazione, la domanda è sottoposta al parere di esperti appositamente nominati.

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, il soggetto competente adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria e di concessione del finanziamento e provvede alla pubblicazione della stessa sul sito internet www.perilmiofuturo.it.

I soggetti competenti comunicano al Servizio Istruzione:

- a) relativamente alle borse di studio: i nominativi dei soggetti beneficiari e, per ciascuno degli stessi, l'importo da erogare, la tipologia di borsa e le modalità di pagamento da adottare;
- b) relativamente ai prestiti d'onore: i nominativi dei soggetti beneficiari e, per ciascuno degli stessi, l'importo massimo prelevabile e il tasso di interesse da applicare.

Il Servizio Istruzione accerta la disponibilità di risorse sul Fondo giovani ai sensi del successivo paragrafo 2.3, comunica l'esito dell'accertamento al soggetto competente ed inoltra i predetti dati a Cassa del Trentino, che li inoltra alla banca.

Il soggetto competente comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del finanziamento.

Relativamente al prestito d'onore, decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale o altra banca indicata nella domanda. Il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine.

Relativamente alla borsa di studio, la stessa è erogata in unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2.3 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RISORSE PER L'ANTICIPAZIONE DELL'EROGAZIONE E PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI.

La Giunta provinciale individua annualmente le risorse destinate alla concessione delle borse di studio e dei prestiti d'onore del Fondo giovani.

Il soggetto competente, se sono esaurite le risorse assegnate ad un intervento per la concessione dei prestiti d'onore a tasso zero o delle borse di studio, con la stessa determinazione di concessione, le aumenta previa riduzione, nella stessa quantità, delle risorse assegnate ad altro intervento di sua competenza, per la medesima tipologia di beneficio (prestiti d'onore a tasso zero o borse di studio).

Il fondo di garanzia per la concessione dei prestiti d'onore a tasso intero è esaurito quando il 5 per cento degli importi dei prestiti concessi a tasso intero raggiunge tale disponibilità.

La destinazione ad un intervento di risorse non gestite dal medesimo soggetto competente, procede, previa verifica di sostenibilità da parte delle strutture competenti, nell'ambito delle riunioni periodiche di cui al paragrafo 2.1.

2.4 VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.

Il beneficiario del finanziamento comunica, entro 30 giorni, al soggetto competente il venir meno dei requisiti di accesso al finanziamento e, in particolare, l'interruzione dell'attività oggetto di finanziamento.

In caso di prestito d'onore, dal momento del venir meno dei requisiti di accesso o dell'interruzione dell'attività, cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

In caso di borsa di studio l'ammontare della stessa è rideterminata in base alle mensilità effettuate e la somma percepita in eccedenza è restituita entro il medesimo termine.

Il soggetto competente effettua le verifiche successive connesse alla tipologia di intervento attivata quali, ad esempio, la verifica ai fini della concessione del contributo a fondo perduto e la verifica della permanenza delle condizioni in capo al beneficiario per la fruizione dei finanziamenti di durata pluriennale.

Il soggetto competente effettua i controlli previsti in base alla vigente normativa, in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio e alla domanda di prestito d'onore si procede alla revoca dei benefici.

Il soggetto competente effettua altresì il controllo relativo alle ipotesi di decadenza dal beneficio eventualmente previste nella parte 4. delle presenti direttive.

Ciascun soggetto competente procede alla revoca e alla decadenza dei benefici nel seguente modo:

- a) in caso di prestito d'onore, la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca o della decadenza;
- b) in caso di borsa di studio, l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca e della decadenza.

2.5 RECUPERO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI.

Il soggetto competente trasmette l'esito delle verifiche al Servizio Istruzione ed, in particolare, comunica:

1. i nominativi dei soggetti che hanno comunicato il venir meno dei requisiti di accesso o l'interruzione dell'attività oggetto di finanziamento nonché, in caso di borsa di studio, l'importo da restituire alla banca e, in caso di prestiti d'onore, la decorrenza del periodo di grazia;
2. i nominativi dei soggetti ai quali è confermato il finanziamento per l'annualità successiva;
3. i nominativi dei soggetti cui è revocato il finanziamento, ovvero dei soggetti decaduti dal finanziamento, nonché l'importo da restituire e il termine per la restituzione;
4. relativamente ai contributi a fondo perduto, i nominativi dei soggetti beneficiari per ogni tipologia di prestito, l'importo da erogare e le modalità di pagamento da adottare.

Il Servizio Istruzione inoltra i dati a Cassa del Trentino, che li inoltra alla banca.

La banca effettua a proprie spese le normali attività di recupero stragiudiziale e giudiziale, comunicando il mancato recupero con le modalità di seguito individuate.

2.5.1 CREDITI DI IMPORTO FINO A EURO 20.000 IN LINEA CAPITALE.

In caso di crediti di importo fino a euro 20.000 in linea capitale, la banca invia al beneficiario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento, una comunicazione di sollecito, nonché, decorsi infruttuosamente ulteriori 30 giorni, una comunicazione di intimazione al pagamento della somma capitale e degli eventuali interessi contrattuali e di mora dovuti.

Nel caso di mancato o parziale recupero del credito entro i successivi 15 giorni, la banca comunica a Cassa del Trentino il mancato recupero del credito a seguito del sollecito e dell'intimazione al pagamento.

2.5.2 CREDITI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 20.000 IN LINEA CAPITALE.

In caso di crediti di importo superiore a euro 20.000 in linea capitale, la banca invia al beneficiario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento, una comunicazione di sollecito, nonché, decorsi infruttuosamente ulteriori 30 giorni, una comunicazione di intimazione al pagamento della somma capitale e degli eventuali interessi contrattuali e di mora dovuti.

Nel caso di mancato o parziale recupero del credito entro i successivi 15 giorni, la banca valuta l'opportunità di esperire l'azione giudiziale, tenuto conto del patrimonio del beneficiario.

Se non è esperita l'azione giudiziale, la banca comunica a Cassa del Trentino il mancato recupero del credito a seguito del sollecito e dell'intimazione al pagamento.

Cassa del Trentino addebita al Fondo giovani i crediti insoluti nella misura risultante dalla convenzione con la banca per la gestione dei finanziamenti.

In tali casi si provvede alla riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

2.6 RENDICONTAZIONE.

Cassa del Trentino trasmette al Servizio Istruzione la rendicontazione nonché ogni altra informazione relativa alla gestione del Fondo giovani. Il Servizio Istruzione inoltra la rendicontazione del Fondo giovani ai soggetti competenti e alla struttura provinciale competente in materia di entrate, finanze e credito.

Entro 30 giorni dal ricevimento, i soggetti competenti verificano i dati relativi alle singole tipologie di finanziamento e comunicano l'esito del controllo al Servizio Istruzione.

Il Servizio Istruzione predispose la deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del rendiconto annuale delle operazioni compiute sul Fondo giovani.

2.7 DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO.

Il presente paragrafo detta disposizioni specifiche per l'erogazione della borsa di studio, relativa all'intervento 1.d2) "Residenzialità dottorandi", prevista nella parte 4. delle presenti direttive.

L'Università degli studi di Trento ha assunto l'espletamento del procedimento istruttorio, compresi la raccolta delle domande, l'emanazione del provvedimento di erogazione e lo svolgimento dei successivi controlli.

L'Università eroga la borsa di studio di cui all'intervento 1.d2) contestualmente all'erogazione del contributo residenzialità dottorandi previsto dal regolamento emanato con decreto rettoriale 4 agosto 1997, n. 730 (Disposizioni per l'attribuzione del contributo a sostegno dei costi di residenzialità per i dottorati di ricerca).

L'Università determina l'imponibile IRAP relativo all'erogazione della borsa di studio prevista dal Fondo giovani e provvede al successivo versamento dell'IRAP; competono all'Università tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali relativi all'erogazione della borsa di studio prevista dal Fondo giovani.

L'Università, entro il giorno 5 del mese di novembre di ogni anno, chiede al Servizio Istruzione il rimborso delle borse di studio erogate a valere sul Fondo giovani e della corrispondente IRAP versata. A tal fine l'Università trasmette al Servizio Istruzione i provvedimenti contenenti: i nominativi dei soggetti beneficiari dell'intervento e, per ciascuno di essi, l'importo erogato e la corrispondente IRAP versata, nonché ogni altro elemento individuato d'intesa con il Servizio Istruzione.

Il Servizio Istruzione dispone il rimborso all'Università, da parte di Cassa del Trentino, della somma corrispondente alle borse di studio erogate ai dottorandi al netto dell'IRAP.

Entro il mese di dicembre dello stesso esercizio, il Servizio Istruzione liquida all'Università la somma corrispondente a quanto versato a titolo di IRAP.

Se, a seguito di verifiche effettuate anche successivamente all'erogazione del contributo di residenzialità da parte dell'Università, si rendono necessarie integrazioni o riduzioni degli importi comunicati al Servizio Istruzione, le relative compensazioni sono effettuate in occasione delle procedure relative all'anno successivo.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano in via residuale le direttive del Fondo giovani, in quanto compatibili con l'autonomia organizzativa dell'Università degli studi di Trento.